

PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL DPCM 4 AGOSTO 2023 A.A. 2023-2024 INFORMAZIONI PROVE FINALI

INFORMAZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Modalità di svolgimento delle prove finali

Le modalità di svolgimento delle prove finali dei percorsi di formazione sono disciplinate dall'art. 9 e dall'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

In generale la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 consiste in una prova scritta e in una lezione simulata ed è finalizzata ad accertare l'acquisizione da parte del corsista delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A al suddetto decreto.

Percorso di formazione da 60 CFU di cui all'allegato 1 al DPCM 4 agosto 2023

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023, la prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale ed è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Percorso di formazione da 30 CFU di cui all'allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante il ricorso a tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Percorso di formazione da 30 CFU di cui all'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante il ricorso a tecnologie digitali multimediali,

inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Commissioni giudicatrici

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del DPCM 4 agosto 2023, la commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due docenti appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da un componente designato dall'USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10 (tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti).

Attribuzione punteggio e conseguimento titolo

Ai sensi dell'art. 9, commi 6 e 7, del DPCM 4 agosto 2023, la commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e fino a un massimo di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio almeno pari a 7/10 nella prova scritta e almeno pari a 7/10 nella lezione simulata.

Il punteggio finale, espresso in decimi, è calcolato sulla media aritmetica dei punteggi attribuiti alle due prove.

Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

ACCESSO ALLE PROVE FINALI

Iscritti ai percorsi di formazione da 60 CFU di cui all'allegato 1 al DPCM 4 agosto 2023

Accedono alle prove finali dei percorsi di formazione per l'a.a. 2023/2024 esclusivamente coloro che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) siano in regola con la posizione amministrativa / abbiano provveduto al pagamento dei contributi di iscrizione ai percorsi e di partecipazione alla prova finale entro il termine ultimo del 25 novembre 2024;
- b) abbiano conseguito il titolo di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59: laurea, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso per cui si intende conseguire l'abilitazione;
- c) abbiano raggiunto una percentuale minima di presenze alle attività formative previste nel proprio percorso (al netto di eventuali convalide) almeno pari al 70 per cento per ogni attività formativa (lezioni di area trasversale e di didattica e metodologie delle discipline di riferimento; attività di tirocinio diretto; attività di tirocinio indiretto);
- d) abbiano consegnato al tutor coordinatore o alla segreteria didattica di riferimento secondo le modalità previste:
 1. il libretto delle attività di tirocinio diretto debitamente compilato e firmato;
 2. il libretto delle attività di tirocinio indiretto debitamente compilato e firmato;
 3. la griglia di valutazione del tirocinio a scuola compilata a cura del tutor accogliente;
 4. il portfolio del docente in formazione.

Iscritti ai percorsi di formazione da 30 CFU di cui all'allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023

Accedono alle prove finali dei percorsi di formazione per l'a.a. 2023/2024 esclusivamente coloro che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) siano in regola con la posizione amministrativa / abbiano provveduto entro i termini previsti al pagamento dei contributi di iscrizione ai percorsi e di partecipazione alla prova finale;
- b) abbiano raggiunto una percentuale minima di presenze alle attività formative previste nel proprio percorso (al netto di eventuali convalide) almeno pari al 70 per cento per ogni attività formativa (lezioni di area trasversale e di didattica e metodologie delle discipline di riferimento; attività di tirocinio indiretto);
- c) abbiano consegnato al tutor coordinatore o alla segreteria didattica di riferimento secondo le modalità previste:
 1. il libretto delle attività di tirocinio indiretto debitamente compilato e firmato;
 2. il portfolio del docente in formazione.

Iscritti ai percorsi di formazione da 30 CFU di cui all'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023

Accedono alle prove finali dei percorsi di formazione per l'a.a. 2023/2024 esclusivamente coloro che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) siano in regola con la posizione amministrativa / abbiano provveduto entro i termini previsti al pagamento dei contributi di iscrizione ai percorsi e di partecipazione alla prova finale;

- b) abbiano raggiunto una percentuale minima di presenze alle attività formative previste nel proprio percorso (al netto di eventuali convalide) almeno pari al 70 per cento per ogni attività formativa (lezioni di area trasversale e di didattica e metodologie delle discipline di riferimento).

Elenco ammessi alle prove finali dei percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023

Gli elenchi nominativi dei corsisti ammessi alle prove finali dei percorsi di formazione da 60 CFU di cui all'allegato 1, da 30 CFU di cui all'allegato 2 e da 30 CFU ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 saranno resi noti a cura delle Segreterie didattiche di riferimento mediante pubblicazione sulla piattaforma e-learning <https://pef60.uniroma3.it/> all'interno delle sezioni dedicate alle singole classi di concorso.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Calendari e appelli

Le prove finali dei percorsi di formazione si svolgeranno nel mese di dicembre secondo i calendari definiti autonomamente da ciascun Consiglio didattico.

Per tutti i percorsi di formazione è previsto lo svolgimento di un unico appello di esami nel corso del prossimo mese di dicembre.

I calendari e le modalità di svolgimento delle prove saranno resi noti ai corsisti a cura delle Segreterie didattiche di riferimento mediante pubblicazione nelle sezioni dedicate alle singole classi di concorso sulla piattaforma e-learning <https://pef60.uniroma3.it/>.

Modalità di svolgimento delle prove

Prova scritta

La prova scritta di cui all'art. 9, commi 3 e 4, del DPCM può svolgersi, a discrezione di ciascun Consiglio didattico, con le seguenti modalità:

- prevedendo che ai candidati venga assegnata per tempo una traccia per sviluppare in autonomia l'elaborato scritto richiesto (una ***sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio*** per gli iscritti ai PeF60CFU allegato 1 ovvero un ***intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante il ricorso a tecnologie digitali multimediali*** per gli iscritti ai PeF30CFU allegato 2 e ai PeF30CFU art. 13) e una data (antecedente a quella/e prevista/e per le prove orali) entro la quale i candidati stessi debbano consegnare (anche mediante piattaforma e-learning) gli elaborati scritti alle segreterie didattiche di riferimento;

oppure

- in presenza, assegnando ai candidati la traccia oggetto della prova scritta sul momento (una ***sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio*** per gli iscritti ai PeF60CFU allegato 1 ovvero un ***intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante il ricorso a tecnologie digitali multimediali*** per gli iscritti ai PeF30CFU allegato 2 e ai PeF30CFU art. 13).

La prova scritta è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10.

Lezione simulata

La lezione simulata si svolge per tutti i candidati in presenza in una o più date (in funzione della numerosità dei candidati da esaminare) presso una sede universitaria preventivamente individuata. La lezione simulata ha ad oggetto un tema preventivamente individuato dalla commissione giudicatrice e comunicato ai candidati con un anticipo di quarantotto ore.

Al netto delle richieste di eventuali tempi aggiuntivi, la lezione ha una durata massima di quarantacinque minuti.

Per la lezione simulata la commissione giudicatrice attribuisce fino a un massimo di dieci punti.

La lezione simulata si intende superata se il candidato consegue un punteggio almeno pari a 7/10.

La prova finale si intende superata se il candidato consegue un punteggio almeno pari a 7/10 nella prova scritta e almeno pari a 7/10 nella lezione simulata.

Il punteggio finale è espresso in decimi ed è calcolato sulla media aritmetica dei voti attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle due prove (solo nel caso di superamento di entrambe le prove con un punteggio almeno pari a 7/10 per ciascuna di esse).

Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

PROVE FINALI – EVENTUALE RIPETIZIONE E DIFFERIMENTO

Possibilità di ripetere le prove finali per i corsisti respinti e assenti alle prove finali dei PeF60 all. 1, PeF30 all. 2 e PeF30 art. 13 previste per dicembre 2024

Con riferimento alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui al DPCM 4 agosto 2023 attivati per l'a.a. 2023/2024 a dicembre è previsto lo svolgimento di un unico appello.

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alle prove finali, i corsisti regolarmente iscritti ai percorsi di formazione che risultassero assenti per giustificati motivi alle prove o che non superassero le prove finali potranno ripetere la prova finale una sola volta nella prima sessione di esami utile successiva calendarizzata dal Consiglio didattico, eventualmente anche nell'ambito delle prove finali del ciclo successivo.

Ammissione alle prove finali dei PeF30CFU ex art. 13 seconda edizione dei corsisti respinti o assenti alle prove finali dei PeF30CFU ex art. 13 prima edizione

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alle prove finali, i corsisti che sono risultati assenti per giustificati motivi o che non abbiano superato le prove finali nell'ambito dei PeF30 CFU ex art. 13 precedentemente svolti potranno ripetere la prova finale esclusivamente nell'ambito della sessione di esami della seconda edizione dei PeF30 CFU ex art. 13 a.a. 2023/2024 prevista nel prossimo mese di dicembre previa presentazione di un'apposita istanza da trasmettere **entro il 25 novembre 2024** secondo le modalità riportate nella sezione "Prove finali Percorsi di Formazione ex DPCM 4 agosto 2023 – a.a. 2023/2024" della piattaforma e-learning <https://pef60.uniroma3.it/>.

La mancata partecipazione o il mancato superamento della prova finale nell'ambito della seconda edizione del percorso di formazione da 30 CFU di cui all'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 comporta la definitiva decadenza dal percorso.

Differimento dello svolgimento delle prove finali dei PeF60CFU allegato 1 per i corsisti che non abbiano terminato le attività di tirocinio diretto necessarie per l'accesso alle prove finali di dicembre

In base all'art. 7, comma 7, del DPCM 4 agosto 2023 l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è subordinato alla frequenza alle attività formative previste nel percorso per una percentuale almeno pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

In considerazione dei tempi stretti richiesti per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto nell'ambito dei percorsi di formazione in corso di svolgimento, limitatamente ai corsisti iscritti al PeF60CFU allegato 1 nell'a.a. 2023/2024 che non riuscissero a concludere le attività di tirocinio diretto richieste in tempo utile per la partecipazione alle prove finali previste nel prossimo mese di dicembre e fermo restando il possesso dei requisiti di frequenza relativi alle altre attività didattiche (lezioni e attività di tirocinio indiretto), è data la possibilità di concludere le attività di tirocinio diretto nell'a.a. 2024/2025 e di svolgere la prova finale nella prima sessione di esami utile

calendarizzata dal Consiglio didattico, eventualmente anche nell'ambito delle prove finali del ciclo successivo.

Differimento dello svolgimento delle prove finali dei PeF60CFU allegato 1 per i corsisti che non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto in tempo utile per la partecipazione alle prove finali previste per dicembre.

Il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 prevede che ai percorsi universitari e accademici di formazione possano accedere sia coloro che siano già in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sia coloro che siano regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei suddetti titoli.

Allo stesso tempo il suddetto decreto legislativo prevede che l'accesso alla prova finale del percorso di formazione sia subordinata al conseguimento del titolo di studio richiesto per la classe di concorso per cui si intende conseguire l'abilitazione.

I corsisti che, all'atto dell'iscrizione al percorso di formazione da 60 CFU (allegato 1 al DPCM 4 agosto 2023) risultavano sprovvisti del titolo di studio richiesto per la relativa classe di abilitazione, ai fini dell'accesso alle prove finali del suddetto percorso previste per dicembre 2024, dovranno dichiarare il conseguimento del titolo di studio richiesto mediante autocertificazione da trasmettere secondo le modalità riportate nella sezione "Prove finali Percorsi di Formazione ex DPCM 4 agosto 2023 - a.a. 2023/2024" della piattaforma e-learning <https://pef60.uniroma3.it/>.

I corsisti iscritti al PeF60CFU allegato 1 nell'a.a. 2023/2024 che non conseguano il titolo di studio richiesto in tempo utile per la partecipazione alle prove finali previste per dicembre 2024 e fermo restando il possesso dei requisiti di frequenza alle attività formative, potranno svolgere la prova finale entro l'anno accademico successivo al conseguimento del titolo di studio richiesto, nella prima sessione di esami utile calendarizzata dal Consiglio didattico, eventualmente anche nell'ambito delle prove finali di un ciclo successivo.